

n. 36-1/2025 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza	Presidente rel./est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 36-1/2025 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **Leonardo Perini**, nato a Spoleto (Pg), in data 06/06/1970 (C.F.: PRN LRD 70H06 I921M) e **Sara Cipriani**, nata a Milano in data 18/07/1970 (C.F.: CPR SRA 70L58 F 205S), entrambi residenti in Spoleto (PG), Via dell'Anfiteatro, n. 41, rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Marcello Pecorari (C.F.: PCR MCL 67T16C 745Z) del foro di Perugia presso lo studio del quale sito in Città di Castello (PG), Via Carlo Liviero n.2, con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Giada Bianchini;


- RICORRENTI-

avente ad oggetto: APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

omissis





P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di: **Leonardo Perini**, nato a Spoleto (Pg), in data 06/06/1970 (C.F.: PRN LRD 70H06 I921M) e **Sara Cipriani**, nata a Milano in data 18/07/1970 (C.F.: CPR SRA 70L58 F 205S), entrambi residenti in Spoleto (PG), Via dell'Anfiteatro, n. 41
- 2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;
- 3) Nomina liquidatore la **Dott.ssa Giada Bianchini**;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ciascun ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, disponendo che il Liquidatore formuli apposita istanza nel più breve termine possibile dalla apertura della procedura;
- 6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che ciascun liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del



liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente delle quota di pensione e/o della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

7) dispone che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza relativamente al veicolo di cui in parte motiva;

- notifichi la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, come sopra specificamente individuato;
- 10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 19.05.2025

Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Sara Trabalza

